

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 450

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata ASCARI

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, in materia di cause ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno e al riconoscimento dello *status* di rifugiato

Presentata il 25 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quella che porto oggi alla vostra attenzione è una proposta di legge molto sintetica, ma non più differibile, in tema di immigrazione e di permessi di soggiorno.

Attualmente, infatti, il sistema vigente presenta alcune distorsioni, che rischiano di garantire forme di impunità a soggetti che, nonostante siano stati condannati, anche per reati di una certa gravità, possono liberamente fare richiesta per ottenere protezione internazionale, sia come rifugiato sia tramite protezione sussidiaria, o, an-

cora, richiedere il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

A tal fine, si giudica non più accettabile una siffatta situazione e pertanto si vuole intervenire per stabilire in maniera chiara e univoca che chi sia stato condannato in via definitiva per una serie di reati, elencati all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), non può ottenere il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno come rifugiato, per protezione sussidiaria e per motivi umanitari.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« *6-bis.* In ogni caso, il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati se lo straniero è stato condannato in via definitiva per alcuno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 ».

Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *3-bis.* Lo straniero è altresì escluso dallo *status* di rifugiato se è stato condannato in via definitiva per alcuno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 »;

b) all'articolo 16, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *d-ter)* costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche fuori dei casi previsti dalla lettera *d-bis)*, essendo stato condannato in via definitiva per alcuno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 ».

